

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

E.I.

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000130

del 14 FEB. 2020

OGGETTO : Eredi R.F. C/ Arnas - presa d'atto ed accoglimento della proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale Civile di Palermo - determinazioni.

U.O.C. PROPONENTE
SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 9 del 11/02/2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Donato Velardi

Il Dirigente UO Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale 2.02.02.01.0101

Budget assegnato anno 2020
(euro) 500.000,00 + 1.500.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata
datata 11/02/2020

Il Responsabile del procedimento _____

Il Direttore dell'U.O.C. [Signature]

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. Donato Velardi, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

7 2 FEB 2020

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione innanzi al Tribunale di Palermo, i Signori T.G. + 6, nella qualità di congiunti del Sig. R.F., hanno convenuto in giudizio l'Arnas Civico per il risarcimento dei danni patiti a seguito del ricovero e delle cure prestate al congiunto, deceduto nell'anno 2014, censurando alcuni comportamenti commissivi e ed omissivi;
- **che** gli attori <moglie, due figli e quattro nipoti non conviventi> hanno reclamato, a titolo di perdita del rapporto parentale, le seguenti somme:
 - * la moglie: € 235.935,00
 - * i figli non conviventi: € 235.121,00 ciascuno
 - * due nipoti minorenni: € 141.075,00 ciascuno +
 - * due nipoti maggiorenni: € 131.670,00 ciascuno- **che** l'Azienda, costituitasi, ha negato ogni addebito di responsabilità sulla scorta di una relazione medica resa dal Responsabile dell'U.O. di Urologia e del parere fornito dal medico-legale aziendale;
- **che** il giudice investito della controversia ha demandato la soluzione dei nodali quesiti medici ad un ausiliare medico legale che si è avvalso del supporto dello specialista in urologia;
- **che** i due consulenti, a conclusione delle indagini peritali, hanno partorito un elaborato che, sostanzialmente, ha ritenuto condivisibili le censure attoree ritenendo, tra l'altro, << *ravvisabile un colpevole ritardo nel riconoscimento e nel trattamento della complicità occorsa [e che] tale ritardo assume ruolo causale nel determinismo del decesso che, secondo il criterio del più probabile che non, avrebbe potuto essere evitato qualora fosse stata posta in atto la condotta esigibile* >>;
- **che** all'esito della consulenza il giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art.185 bis c.p.c., ha formulato alle parti proposta conciliativa del seguente tenore:
 - * pagamento in favore della moglie di € 166.000,00 oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
 - * pagamento in favore di ciascuno dei figli di € 166.000,00 oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo;
 - * pagamento delle spese di lite nella misura di € 20.000,00, incluse spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a
 - * accollo aziendale delle spese di CTU;
 - * rinuncia delle domande da parte degli ulteriori attori e compensazione delle relative spese di lite;

VISTA la nota prot. n. 28 del 29.01.2019 con la quale il Servizio, a fronte della suddetta proposta conciliativa, ha relazionato alla Direzione aziendale, rilevando:

- * che la giurisprudenza di merito e di legittimità è tetragona nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti della vittima del sinistro;
- * che le tabelle del Tribunale di Milano, cui la Suprema Corte, già dal 2011, ha riconosciuto "vocazione nazionale", contengono le seguenti figure di soggetti legittimati ad ottenere tale voce di danno - nomenclata, << *danno perdita del rapporto parentale* >> - e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nell'ambito di una forbice:
 - a favore di ciascun genitore per la morte del figlio - da € 165.960,00 a € 331.920,00
 - a favore del figlio per la morte del genitore - da € 165.960,00 a € 331.920,00
 - a favore del coniuge - da € 165.960,00 a € 331.920,00
 - a favore del fratello per morte di un fratello - da € 24.020,00 a € 144.130,00
 - a favore del nonno per la morte del nipote - da € 24.020,00 a € 144.130,00
- che la tabella milanese non ha inteso riconoscere il risarcimento in favore del nipote per la morte del nonno ritenendo << *che la loro vita futura, in conseguenza del naturale avvicinarsi delle generazioni, non potesse fare affidamento su un lungo periodo di vita dei nonni e, conseguentemente, sul protrarsi di una duratura relazione coi medesimi* >>;
- che, se è vero che la tabella milanese non considera i nipoti quali legittimati al risarcimento, di recente la Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n.21230/2016 e poi con la



sentenza n.29332 del 7.12.2017 ha, invece, ritenuto che anche il legame parentale tra nonno e nipote consente di presumere che il secondo (nipote) subisce un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza..

- **che** la liquidazione – equitativa – all’interno della forbice è governata dai seguenti parametri: intensità del vincolo familiare, consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, abitudini di vita, età della vittima e dei singoli superstiti.
- **che**, in linea di massima, quindi, in caso di perdita del rapporto parentale, anche senza che il danneggiato provveda ad allegare o provare le circostanze concrete appena sopra riferite, i giudici tendono ad attribuire, a titolo risarcitorio, un importo pressochè corrispondente al minimo tabellare, in ragione del fatto che, pur rappresentando anche il danno da perdita del rapporto parentale un danno-conseguenza (e non un danno-evento, risarcibile per il solo fatto della lesione senza che vi sia prova alcuna che ad essa sia conseguito un evento di danno), la giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite civili ha chiarito – come sopra ricordato – che tale prova può essere fornita anche in via presuntiva, non esistendo un criterio gerarchico nel sistema delle prove civili;
- **che** il giudice, nel formulare la sua proposta, si è dunque, attestato sul valore minimo della soglia (per mogli e figli) e non ha contemplato alcun risarcimento in favore dei nipoti;
- **che** il riconoscimento di valori minimi, invero, si giustifica in ragione del fatto che: la vittima, al momento del sinistro, aveva 83 anni; la moglie ne aveva 78; i due figli, peraltro non conviventi, avevano uno 54 anni e l’altro 44 e che parte attrice non ha dedotto, né tanto meno provato, alcuna circostanza che potesse valorizzare il legame particolare e le abitudini di vita della famiglia, anche se la giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che può presumersi la sussistenza di una sofferenza notevole per la perdita di una persona cara, tale da legittimarla a richiedere il risarcimento, da riconoscere quanto meno nel “minimo tabellare”;
- **che** l’importo delle spese legali riconosciute nella proposta conciliativa è in linea con i vigenti parametri forensi;
- **che**, stante le negative risultanze della CTU, che il decidente pare orientato a sposare, la proposta giudiziale può essere ritenuta meritevole di accoglimento considerato che, comunque, viene riconosciuto al coniuge ed ai figli il valore minimo contemplato nella forbice sopra indicata , non accordando alcun risarcimento ai quattro nipoti e che le spese legali sono determinate nella misura corretta allo stato del giudizio;

DATO ATTO che la Direzione aziendale, valutato quanto dedotto dal Servizio Legale, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della sopra citata proposta conciliativa, così come formulata dal Giudice e che, conseguentemente, deve procedersi al pagamento in favore dei congiunti prossimi del Sig. R.F., ovvero moglie e due figli, delle somme di cui alla proposta giudiziale

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata


PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- **Prendere atto** della proposta conciliativa formulata dal Giudice della 3^a Sezione civile del Tribunale di Palermo, nell'ambito del giudizio avviato i Signori T.G. + 6, nella qualità di congiunti del Sig. R.F., per il risarcimento dei danni patiti a seguito del ricovero e delle cure prestate al congiunto, deceduto nell'anno 2014, accogliendo la stessa, così come formulata ;
- **Determinare** in euro 533.925,18 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento trova capienza nell'accantonamento relativo alla pratica 37/2016 ed è da imputare sul conto n.2.02.02.01.0101 “*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*”;
- **Dare atto** che il superiore costo è a totale carico dell'Azienda;

- **Liquidare e pagare**, in accoglimento della proposta conciliativa del Giudice del Tribunale di Palermo, in favore:
 - * della Signora G.T. La somma di euro 177.975,06;
 - * del Sig. G.R. la somma di euro 177.975,06;
 - * della Signora M.C.R. La somma di euro 177.975,06
 somme comprensive di interessi legali
- **Riservarsi** di verificare l'eventuale rimborso delle spese di ctu anticipate dagli attori;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere gli ordinativi di pagamento in favore dei Signori G.T., G.R. e M.C.R, non appena il Servizio legale procederà alla trasmissione dei dati inerenti i beneficiari, necessari per l'emissione degli ordinativi;
- **Riservarsi di trasmettere** gli atti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'accertamento delle responsabilità del caso in capo ai sanitari coinvolti;
- **Dotare il presente atto di immediata esecutività**, attesa l'estrema urgenza al fine di definire la controversia entro la data del 25 febbraio p.v. , data di udienza in cui si dovrà dare atto della composizione bonaria della lite con l'intervenuto pagamento delle somme dovute.

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Fronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



13 feb
2020



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 16 FEB. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
